

SINTESI DELLE NOVITÀ

(fonte sindacale)

Dopo un confronto caratterizzato inizialmente dalle tre piattaforme separate, FILCEM CGIL – FEMCA CISL – UILCEM UIL hanno raggiunto una sintesi unitaria che ha consentito la sottoscrizione, nella riunione del 18 marzo 2010, di una Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma Plastica Confindustria normativo ed economico per il triennio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.

L'Ipotesi prevede novità in ambito normativo di particolare rilievo a partire dalla regolamentazione dei capitoli le cui soluzioni erano state demandate al lavoro delle Commissioni dalla clausola di rinvio siglata il 4 luglio 2008.

Riportiamo di seguito i contenuti dell'Ipotesi di rinnovo:

- **RELAZIONI INDUSTRIALI**

Considerata l'ampiezza e la complessità del comparto sarà possibile in sede di Osservatorio nazionale approfondire l'analisi su specifici segmenti produttivi e monitorare l'andamento del Mercato del lavoro.

- **RESPONSABILITÀ DI IMPRESA**

L'Ipotesi introduce la responsabilità sociale di impresa quale elemento fondamentale per lo sviluppo e si pone l'obiettivo di diffondere e migliorare prassi corrette nell'intero settore.

- **FORMAZIONE**

Attraverso l'Organismo Bilaterale per la Formazione regolamenta i rapporti con Fondimpresa per la elaborazione di progetti da realizzare a livello territoriale e prevede la certificazione delle attività formative attraverso un apposito "libretto formativo".

- **APPALTI**

Miglioramento della normativa sugli appalti in materia di ambiente e sicurezza.

- **APPRENDISTATO**

Miglioramento della normativa sul trattamento di malattia per gli apprendisti e consolidamento della normativa attuale.

- **MERCATO DEL LAVORO**

Superata dalla Legge la precedente normativa contrattuale che prevedeva un tetto di utilizzo per i contratti atipici del 35% e dopo otto anni di non regolamentazione si è raggiunta una intesa complessiva sull'utilizzo intrecciato dei tempi determinati e dei somministrati a tempo determinato che prevede:

- 25% di tetto massimo omnicomprensivo di utilizzo contratti tempo determinato e somministrazione a tempo determinato con specifiche causali di riferimento comunque comprese nell'ambito del tetto massimo del 25%;

- introduzione della stabilizzazione del rapporto di lavoro qualora si superino i 44 mesi (somministrazione più tempo determinato più eventuale deroga);

- *introduzione di una percentuale di utilizzo del part-time del 3%.*

- **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Incremento dello 0,20% paritetico, a partire dal 1° aprile 2011, per tutte le lavoratrici e lavoratori già iscritti o nuovi iscritti al Fondo.

- **ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

Campagna informativa da parte delle aziende e introduzione a partire dal 15 dicembre 2012 dell'assistenza sanitaria integrativa con 8 € mensili paritetici che per il mese di dicembre 2012 saranno 4 € con modalità e forme da definire nell'ambito della Commissione Paritetica che sarà operativa entro e non oltre il 31 dicembre 2010, ferma restando l'adesione volontaria e la salvaguardia delle condizioni di miglior favore esistenti.

- **ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE**

È stata accolta la nostra richiesta di conglobare i tre istituti della retribuzione: Paga Base, EDR, Contingenza in una sola voce denominata "minimo contrattuale". Questo ci consentirà nei futuri rinnovi di aprire una riflessione sulla scala parametrica che tenga conto della professionalità espressa dai lavoratori.

- **EFFICIENTAMENTO E COMPETITIVITÀ**

- Regolamentazione della Legge n. 104 tale da consentire un miglioramento organizzativo per le imprese senza limitare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori nella fruizione dei permessi.

- Fermo restando l'attuale normativa sulla malattia, le aziende se attrezzate per ricevere la comunicazione dell'assenza, avranno l'informazione della stessa, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, in tempi preventivi.

- Nell'ambito del diverso criterio di maturazione della ROL, già contenuto in esplicito nella clausola di rinvio del 4 luglio 2008, si è provveduto a regolamentarne la maturazione legandole con un criterio di diretta proporzionalità alla prestazione lavorativa, pur facendo salve alcune specifiche casistiche.

- **II LIVELLO DI CONTRATTAZIONE**

- Si consolida l'attuale normativa e si demanda alle Parti la discussione dell'approfondimento sulla definizione di linee guida.

- **PARTE ECONOMICA**

- Le parti hanno concordato il consolidamento dell'attuale salario medio di riferimento alla F portandolo da 1.685 € a 1.686 €.

- È stato definito in 1.788 € il nuovo salario di riferimento alla F per il prossimo rinnovo triennale con un incremento pari a 102 € a cui si aggiungono altri 20 € medi per un aumento complessivo che nel triennio è pari a 122 € e che si riferisce alla risoluzione delle tematiche contenute nella clausola di rinvio.*

- Sulla base dell'attuale normativa sarà erogato un importo forfettario di 100 € a tutti i dipendenti.*

- Il montante salariale è di 3.007 € comprensivo dell'importo forfettario e delle tre tranches così suddivise:*

- 32 € dal 1° aprile 2010

- 45 € dal 1° gennaio 2011

- 45 € dal 1° gennaio 2012

- A ciò va aggiunto l'effetto prodotto dall'unificazione delle due cifre fisse sul trattamento del notturno che corrisponde per i lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati a 10,53 € e per i lavoratori addetti a turni inferiori ai 18 a 9,95 €.*

Si aggiungono inoltre i costi derivanti dall'incremento del Fondo di Previdenza Complementare e quelli relativi all'avvio dell'introduzione dell'assistenza sanitaria integrativa.

*L'ipotesi sarà sottoposta a valutazione e approvazione delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori che dovranno concludersi entro il **10 aprile 2010** al fine di consentire l'applicazione del CCNL a partire dal mese di Aprile.*

Roma, 18 marzo 2010

Le Segreterie Nazionali
FILCEM CGIL
FEMCA CISL
UILCEM UIL

A) MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° APRILE 2010 IN POI E IMPORTO FORFETARIO

I minimi contrattuali per ciascun livello sono fissati nella seguente tabella:

Livello	Al 1° aprile 2010	Al 1° gennaio 2011	Al 1° gennaio 2012
I	676,45	706,81	737,17
H	789,55	826,42	863,29
G	843,51	883,63	923,75
F	929,24	974,24	1.019,24
E	970,04	1.015,58	1.061,12
D	1.033,82	1.080,45	1.127,08
C	1.051,36	1.099,07	1.146,78
B	1.068,92	1.117,72	1.166,52
A	1.168,09	1.218,51	1.268,93
Q	1.271,89	1.325,03	1.378,17

I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:

Livello	Al 1° aprile 2010	Al 1° gennaio 2011	Al 1° gennaio 2012	Totale
I	21,59	30,36	30,36	82,31
H	26,22	36,87	36,87	99,96
G	28,53	40,12	40,12	108,77
F	32,00	45,00	45,00	122,00
E	32,39	45,54	45,54	123,47
D	33,15	46,63	46,63	126,41
C	33,92	47,71	47,71	129,34
B	34,69	48,80	48,80	132,29
A	35,86	50,42	50,42	136,70
Q	37,78	53,14	53,14	144,06

Le Parti concordano che, ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari a € 1.788,00 lordi mensili.

In fase di stesura dei testi contrattuali saranno predisposte le tabelle del “*Minimo contrattuale*” aggiornate con i valori risultanti dall'accorpamento delle voci minimo contrattuale, indennità di contingenza e EDR di cui al Protocollo 31 luglio 1992.

IMPORTO FORFETARIO

Al personale in forza alla data del 1° aprile 2010 verrà corrisposto un importo forfetario di € 100,00 lordi, da erogarsi con le competenze del mese di aprile 2010.

L'importo complessivo è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati presso l'azienda nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2010, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

L'importo forfetario è stato determinato comprendendo gli effetti sulla retribuzione indiretta e differita. Pertanto esso non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.

B) RINVIO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL TESTO DEL CCNL

- **Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la sicurezza e l'ambiente** (art. 42)
- **Apprendistato professionalizzante** (art. 2; Allegato 4)
- **Aspettativa** (artt. 36 e 65)
- **Assenze** (art. 51)
- **Assunzione** (art. 1)
- **Aumenti periodici di anzianità** (art. 24)
- **Congedo matrimoniale** (art. 37)
- **Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio** (art. 40)
- **Contratti di cui ai D.Lgs. nn. 368/2001 e 296/2003** (art. 2)
- **Contratto di inserimento** (art. 2)
- **Contratto di lavoro a tempo determinato - Disciplina del ...** (art. 2-bis)
- **Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Disciplina del ...** (art. 2-bis)
- **Decorrenza e durata del Contratto - Modalità per il suo rinnovo** (art. 71)
- **Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti** (art. 44)
- **Ferie** (art. 16)
- **Festività** (art. 15)
- **Gravidanza e puerperio** (art. 41)
- **Infortunio e malattie professionali** (art. 39)
- **Inquadramento** (art. 4 ed allegati 2 e 3)
- **Lavoratori studenti** (art. 44)
- **Lavoro a cottimo** (art. 23)
- **Lavoro delle donne e dei minori** (art. 46)
- **Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni** (art. 12)
- **Licenziamento per mancanze** (art. 55)
- **Licenziamento - preavviso** (art. 57)
- **Orario di lavoro** (art. 8)
- **Passaggi di qualifica** (art. 7)

- **Part-time** (*art. 10*)
- **Permessi ed altre facilitazioni** (*art. 35*)
- **Permessi retribuiti per cariche sindacali** (*art. 64*)
- **Preavviso di licenziamento e dimissioni** (*art. 57*)
- **Provvedimenti disciplinari** (*art. 53*)
- **Quadri** (*art. 29*)
- **Reclami e controversie** (*art. 47*)
- **Retribuzione** (*artt. 17 e seguenti*)
- **Riposo settimanale** (*art. 15*)
- **Servizio militare** (*art. 38*)
- **Trasferta** (*art. 31*)
- **Trattamento di fine rapporto** (*art. 58*)
- **Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionali** (*art. 40*)
- **Tredicesima mensilità** (*art. 26*)